

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante "*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 24 giugno 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il D.M. 12 novembre 2007, recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO il D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, comma 2 e comma 3, del d.lgs. n. 33/2013;

CONSIDERATO che l'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana è stata ammessa al contributo a valere sul Fondo Unico Spettacolo per gli anni 2011 e 2012, ai sensi dell'art. 14 del citato D.M. 12 novembre 2007, "Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico";

CONSIDERATO che, per l'anno 2011, è stato riconosciuto un contributo, pari ad € 580.239,00, di cui è stata erogata un'anticipazione per l'importo di € 464.191,20, al netto della ritenuta d'acconto e dell'imposta di bollo;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle verifiche istruttorie svolte in merito alla documentazione consuntiva, l'Amministrazione ha accertato che l'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana non ha presentato la documentazione attestante il pagamento dei compensi a tutte le compagnie ospitate nel 2011, quale condizione prevista dall'art. 14, comma 2, lett. g) del D.M. 12/11/2007, il quale disponeva che "L'ammissione al contributo è subordinata ai seguenti requisiti...: (lett. g) "avvenuto pagamento dei compensi agli organismi ospitati nell'anno





DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

precedente, che sottoscrivono una apposita dichiarazione liberatoria ovvero idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi";

VISTO anche l'art. 6, comma 3, lett. c) del D.M. 12 novembre 2007, in base al quale "Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari del contributo devono presentare una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli on-line predisposti dall'Amministrazione, con cui viene autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, e nella quale sono riportati: ... c) numero delle giornate recitative, delle recite, delle giornate lavorative, nonchè degli scritturati, con la quantificazione dei costi e degli oneri sociali sostenuti";

CONSIDERATO che, per il predetto motivo, l'Amministrazione non provvedeva all'erogazione del saldo del contributo per l'anno 2011;

CONSIDERATO che, per l'anno 2012, è stato riconosciuto un contributo, pari ad € 581.050,00, di cui è stata erogata un'anticipazione per l'importo di € 464.840,00, al netto della ritenuta d'acconto e dell'imposta di bollo;

CONSIDERATO che, anche per l'anno 2012, l'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana non ha presentato la documentazione consuntiva attestante il pagamento dei compensi a tutte le compagnie ospitate, come previsto dal predetto art. 14, comma 2, lett. g) del D.M. 12/11/2007, e pertanto, l'Amministrazione non ha provveduto all'erogazione del saldo del contributo per l'anno 2012;

VISTE le note inviate dall'Amministrazione, con le quali si chiedeva all'Associazione la trasmissione di tutte le quietanze liberatorie relative al pagamento dei compensi alle compagnie ospitate;

VISTE le note con cui l'ATAM dichiarava di non aver saldato tutti i compensi delle compagnie ospitate;

TENUTO CONTO dell'art. 7 del 12 novembre 2007, in base al quale "I soggetti beneficiari del contributo ai sensi del presente decreto sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo, la documentazione consuntiva di cui all'art. 6, comma 3. Qualora tale documentazione non sia presentata entro il citato termine, ovvero contenga elementi non veritieri, è disposta con provvedimento del direttore generale la decadenza dal contributo, con recupero delle somme già eventualmente versate";

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 6, del D.M. 12 novembre 2007, dispone che "L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti riguardanti l'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica";

VISTA la nota 11 ottobre 2022, prot. n. 8740, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato all'organismo, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 12 novembre 2007, il preavviso di decadenza dal contributo riconosciuto per l'anno 2011 e per l'anno 2012;

CONSIDERATO che nessun riscontro è pervenuto da parte dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana in relazione al predetto preavviso di decadenza;

VISTA la nota 20 gennaio 2023, prot. n 370, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato all'organismo la chiusura del procedimento di decadenza, con conseguente richiesta di restituzione dell'anticipazione erogata, per



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

l'importo totale di € 929.031,20 (novecentoventinovemilaetrentuno/20), oltre agli interessi legali maturati dalla data del pagamento, pari a € 80.630,93, per un totale di € 1.009.662,13, oltre ai successivi interessi sino all'effettivo soddisfo;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la decadenza dal contributo per gli anni 2011 e 2012, riconosciuti a favore del dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana, ai sensi del D.M. 12 novembre 2007;

DECRETA

Art. 1

(Decadenza dal contributo)

Alla luce di quanto esposto in premessa, è disposta la decadenza dal:

- contributo per l'anno <u>2011</u>, pari ad € 580.239,00 (cinquecentoottantamiladuecentotrentanove/00), riconosciuto a favore dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 12 novembre 2007;
- del contributo per l'anno <u>2012</u>, pari ad € 581.050,00 (cinquecentoottantunomilacinquanta/00), riconosciuto a favore dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 12 novembre 2007.
- Si dispone, pertanto, la restituzione dell'anticipazione erogata, per l'importo totale di € 929.031,20 (novecentoventinovemilaetrentuno/20), oltre agli interessi legali maturati dalla data del pagamento, pari a € 84.957,93, per un totale di € 1.013.989,13, oltre ai successivi interessi sino all'effettivo soddisfo, secondo le modalità indicate nella citata nota 20 gennaio 2023, n. 370.

Art. 2

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 3

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: http://www.spettacolo.cultura.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Antonio Parente)

